

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 86

46° anno

3 aprile 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 601/2003 della Commissione, del 2 aprile 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 602/2003 della Commissione, del 2 aprile 2003, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di marzo 2003 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione 3
- Regolamento (CE) n. 603/2003 della Commissione, del 2 aprile 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 604/2003 della Commissione, del 2 aprile 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 605/2003 della Commissione, del 2 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 851/2002 per quanto riguarda il modello di certificato** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 606/2003 della Commissione, del 2 aprile 2003, recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Israele prima dell'importazione nella Comunità** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione, del 2 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2497/2001, per tenere conto del regolamento (CE) n. 1832/2002 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 608/2003 della Commissione, del 2 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio concernente il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi** 20

Consiglio

2003/231/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2003, relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (convenzione di Kyoto) ...** 21

2003/232/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2003, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni** 46

2003/233/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2003, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni** 47

Commissione

2003/234/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 aprile 2003, recante modifica della decisione 74/360/CEE che dispensa il Regno Unito dall'applicare alla canapa (*Cannabis sativa*) la direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [notificata con il numero C(2003) 1055] ...** 48

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 601/2003 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	114,9
	204	91,0
	212	107,6
	999	104,5
0707 00 05	052	87,0
	096	48,8
	204	111,3
	999	82,4
0709 10 00	220	187,0
	999	187,0
0709 90 70	052	119,3
	204	125,1
	999	122,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	65,9
	204	46,0
	212	57,1
	220	43,6
	624	66,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	55,8
	060	64,4
	388	87,1
	400	103,9
	508	87,6
	512	86,7
	524	79,5
	528	74,6
	720	132,1
	728	102,5
0808 20 50	999	90,9
	388	67,9
	512	75,7
	528	68,6
	720	49,1
	999	65,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 602/2003 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2003****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di marzo 2003 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 995/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2002-30 giugno 2003) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 995/2002 prevede un'eventuale nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non siano state presentate domande di titoli di importazione entro il 21 febbraio 2003.
- (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 426/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 995/2002 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni

bovine congelate destinate alla trasformazione ⁽²⁾, ha stabilito le quantità di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importate a condizioni speciali entro il 30 giugno 2003.

- (3) L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 995/2002 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti. Le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritti di importazione presentata in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 995/2002 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- 49,3092 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 995/2002,
- 91,5947 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 995/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 152 del 12.6.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 64 del 7.3.2003, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 603/2003 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2003****che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽²⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	192,72	213,69	280,05	303,00	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	252,50	275,45	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	27,55	27,55	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 604/2003 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2003****relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4, l'articolo 28, paragrafo 2, e l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara per la trasformazione nella Comunità.
- (2) Occorre assoggettare la vendita alle norme stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve alcune eccezioni a motivo dell'impiego particolare che sarà fatto di tali prodotti.
- (3) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (4) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.

- (5) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (6) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 ⁽⁹⁾.
- (7) Per garantire un controllo efficace della destinazione delle carni uscite dalle scorte d'intervento, si dovrebbero adottare misure di controllo oltre a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, che si basano sull'ispezione fisica della qualità e delle quantità.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita dei seguenti quantitativi di carni destinate alla trasformazione nella Comunità:

- circa 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- circa 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- circa 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- circa 1 500 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 251 dell'1.10.1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita e
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione.

4. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

- a) 8 aprile 2003;
- b) 22 aprile 2003;
- c) 13 maggio 2003;
- d) 10 giugno 2003,

fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non richiederanno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre un giorno lavorativo dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

1. Un'offerta è valida solamente se presentata, o fatta presentare per proprio conto, da una persona fisica o giuridica che, nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regio-

lamento, abbia operato nel settore della trasformazione di prodotti contenenti carni bovine e che è registrata in uno Stato membro ai fini dell'IVA. Inoltre le offerte devono essere presentate, o fatte presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, non vanno presi in considerazione gli stabilimenti per la vendita al dettaglio o la ristorazione, né gli stabilimenti collegati ad un punto di vendita al dettaglio nei quali le carni siano trasformate e vendute al consumatore finale.

2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, l'offerta deve essere corredata:

- dell'impegno scritto dell'offerente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 6, entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77,
- dell'indicazione dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

3. Gli offerenti di cui al paragrafo 1 possono delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna, per loro conto, i prodotti che acquistano. In tal caso, il mandatario presenta le offerte dei concorrenti da lui rappresentati unitamente alla delega scritta di cui sopra.

4. In deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna delle carni vendute ai sensi del presente regolamento è di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

5. Gli acquirenti e i mandatori di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti d'intervento non disossati consegnati agli acquirenti siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, in particolare il punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso allegato.

2. I costi relativi alle misure di cui al paragrafo 1 devono essere sostenuti dagli Stati membri e in particolare non devono essere a carico dell'acquirente o di altro terzo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ⁽²⁾ tutti i casi in cui un quarto d'intervento non disossato è stato riscontrato non conforme all'allegato III di cui al paragrafo 1, specificando la qualità e quantità nonché lo stabilimento di macellazione in cui è stato prodotto.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽²⁾ DG Agricoltura, D2; fax (32-2) 295 36 13.

Articolo 6

1. Le carni acquistate ai sensi del presente regolamento devono essere trasformate in prodotti conformi alle definizioni dei prodotti A o B di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per prodotto A si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collagene/proteine non superiore allo 0,45 %⁽¹⁾ e contenente in peso almeno il 20 %⁽²⁾ di carne magra (frattaglie e grasso esclusi)⁽³⁾, il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa.

3. Per prodotto B si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine, diverso:

- da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999, oppure
- da quelli specificati al paragrafo 2.

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

Articolo 7

1. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Previo verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente, può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

2. Su richiesta del trasformatore, lo Stato membro può autorizzare il disossamento dei quarti anteriori non disossati in uno stabilimento diverso da quello previsto per la trasformazione, a condizione che le relative operazioni siano effettuate nello stesso Stato membro sotto idoneo controllo.

⁽¹⁾ Determinazione del tenore in collagene: viene considerato come tenore di collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

⁽²⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

⁽³⁾ Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.

3. Non si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.

Articolo 8

1. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77, è fissato:

- per i quarti anteriori, alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 1 600 EUR,
- per le carni bovine disossate d'intervento dei codici INT 22 e INT 24, alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 1 800 EUR,
- per le carni bovine disossate d'intervento del codice INT 18, alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 1 400 EUR.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione di tutte le carni bovine acquistate in prodotti finiti di cui all'articolo 6 costituisce un'esigenza principale.

Articolo 9

In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2182/77, oltre alle indicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92:

- la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve recare una o più delle seguenti diciture:
 - Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 604/2003]
 - Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 604/2003)
 - Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 604/2003)
 - Για μεταποίηση [κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 και (ΕΚ) αριθ. 604/2003]
 - For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 604/2003)
 - Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 604/2003]
 - Destinate alla trasformazione [Regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 604/2003]
 - Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 604/2003)
 - Para transformação [Regulamentos (CEE) n.º 2182/77 e (CE) n.º 604/2003]
 - Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 604/2003)
 - För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 604/2003).

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos ⁽¹⁾	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse ⁽¹⁾	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα ⁽¹⁾	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products ⁽¹⁾	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits ⁽¹⁾	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti ⁽¹⁾	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten ⁽¹⁾	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos ⁽¹⁾	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet ⁽¹⁾	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Εμπρόσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	1 000
FRANCE	— Quartiers avant	1 000
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	1 000

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

FRANCE	— Flanchet d'intervention (INT 18)	200
	— Épaule d'intervention (INT 22)	800
	— Avant d'intervention (INT 24)	500

⁽¹⁾ Véanse los anexos III y V del Reglamento (CE) n° 562/2000.

⁽¹⁾ Se bilag III og V til Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2000.

⁽¹⁾ Vgl. Anhänge III und V der Verordnung (EG) Nr. 562/2000.

⁽¹⁾ Βλέπε παραρτήματα III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 562/2000.

⁽¹⁾ See Annexes III and V to Regulation (EC) No 562/2000.

⁽¹⁾ Voir annexes III et V du règlement (CE) n° 562/2000.

⁽¹⁾ Cfr. allegati III e V del regolamento (CE) n. 562/2000.

⁽¹⁾ Zie de bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 562/2000.

⁽¹⁾ Ver anexos III e V do Regulamento (CE) n.º 562/2000.

⁽¹⁾ Katso asetuksen (EY) N:o 562/2000 liitteet III ja V.

⁽¹⁾ Se bilagorna III och V i kommissionens förordning (EG) nr 562/2000.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorgans adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel. (49-69) 1564-704/772; Telex 411727; Telefax (49-69) 1564-790/985

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone (33-1) 44 68 50 00; télex 215330; télécopieur (33-1) 44 68 52 33

REGOLAMENTO (CE) N. 605/2003 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 851/2002 per quanto riguarda il modello di certificato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 851/2002 della Commissione, del 22 maggio 2002, recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate a Cipro prima dell'importazione nella Comunità europea ⁽³⁾ include un modello di certificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 ⁽⁵⁾.

- (2) Le autorità di Cipro hanno informato la Commissione che il certificato utilizzato è stato modificato.
- (3) Occorre pertanto modificare conformemente il regolamento (CE) n. 851/2002.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 851/2002, è sostituito dal testo in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 135 del 23.5.2002, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8.

«ALLEGATO II

MODELLO DI CERTIFICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1148/2001

CERTIFICATO DI CONTROLLO/CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Regolamenti relativi ai controlli di qualità dei prodotti agricoli — Regolamento 9

REPUBBLICA DI CIPRO



Servizio di controllo dei prodotti

1. Operatore/Importatore (¹)		ORIGINALE Certificato di controllo/Certificato di conformità N. (Il presente certificato è destinato esclusivamente agli organismi di controllo)	
2. Imballatore indicato sull'imballaggio (se diverso dall'operatore/importatore)		3. Autorità di controllo	
		4. Luogo di controllo/paese d'origine (²)	5. Regione o paese di destinazione
6. Identificazione del mezzo di trasporto		7. Controllo della destinazione (se del caso)	7.a. ☐ Interno ☐ Import ☐ Export
8. Imballaggi (numero e tipo)	9. Natura del prodotto (varietà se previsto dalla norma)	10. Categoria di qualità	11. Peso totale in kg lordo/netto (¹)
12. L'autorità di controllo summenzionata certifica in seguito all'attuazione di un controllo a campione che la merce sopra descritta rispetta, al momento del controllo, le disposizioni della legge del 2002 relativa ai controlli di qualità per i prodotti agricoli			
..... Ufficio doganale entrata/uscita (¹) Durata di validità: giorni luogo e data di rilascio Controllore (Nome in stampatello) Firma Timbro di controllo			
13. Osservazioni			

(¹) Depennare la menzione inutile.

(2) Se il prodotto è riesportato, indicarne l'origine nella casella 9.»

REGOLAMENTO (CE) N. 606/2003 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2003****recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Israele prima dell'importazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni per il riconoscimento, ai paesi terzi che lo richiedano, delle operazioni di controllo di conformità da essi compiute prima dell'importazione nella Comunità.
- (2) Il 30 luglio 2001 le autorità israeliane hanno trasmesso alla Commissione una domanda di riconoscimento dei controlli realizzati dal servizio di controllo della qualità dei prodotti freschi sotto la responsabilità dei servizi di controllo e di protezione dei vegetali (PPIS) del ministero israeliano dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale. Nella domanda si afferma che il PPIS dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei controlli, che esso utilizza metodi equivalenti a quelli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi esportati da Israele verso la Comunità devono rispettare le norme di commercializzazione comunitarie.
- (3) I dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione indicano che, nel periodo 1997-2000, le importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza da Israele hanno presentato un'incidenza relativamente bassa di non conformità alle norme di commercializzazione.
- (4) I rappresentanti dei servizi di controllo israeliani partecipano regolarmente a iniziative internazionali di normalizzazione commerciale degli ortofrutticoli nel quadro del gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Inoltre, Israele partecipa al regime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per l'applicazione di norme internazionali per gli ortofrutti-

coli. Infine, i servizi di controllo israeliani partecipano da molti anni ad attività di formazione e seminari organizzati da diversi Stati membri.

- (5) Occorre di conseguenza riconoscere le operazioni di controllo di conformità compiute da Israele con effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, eseguite da Israele prima dell'importazione nella Comunità, sono riconosciute in conformità delle condizioni previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

Articolo 2

Le coordinate del corrispondente ufficiale e del servizio di controllo in Israele di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

I certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati a seguito dei controlli di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere redatti su formulari conformi al modello riportato all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, dell'avviso di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e Israele.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Corrispondente ufficiale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

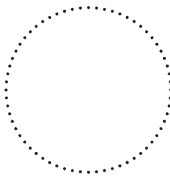
Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
PPIS (Servizio di controllo e di protezione dei vegetali)
PO Box 78
BET-DAGAN 50250
Israele
Tel. (972-3) 968 15 00
Fax (972-3) 368 15 07
E-mail:

Servizio di controllo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
PPIS (Servizio di controllo e di protezione dei vegetali)
Servizio per il controllo di qualità dei prodotti freschi
PO Box 78
BET-DAGAN 50250
Israele
Tel. (972-3) 968 15 20
Fax (972-3) 368 15 07
E-mail:

ALLEGATO II

Modello di certificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001

1. Nome e indirizzo dell'esportatore:		2.	
		 Stato di Israele Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Servizio di controllo e di protezione dei vegetali Servizio di controllo dei prodotti agricoli 	
3. Imballatore indicato sull'imballaggio (se diverso dall'esportatore):		CERTIFICATO DI CONTROLLO N. ORIGINALE Il presente certificato è destinato esclusivamente agli organismi di controllo	
		4. Paese di destinazione:	
		5. Paese d'origine (*):	
6. Mezzo di trasporto dichiarato:		Indicare, secondo il caso: Import ☐ Export ☐	
7. Punto d'entrata dichiarato (**):			
8. Imballaggi (numero e tipo)	9. Natura del prodotto (varietà, se previsto dalla norma)	10. Categoria di qualità	11. Peso totale lordo/netto (kg) (***)
12. Il summenzionato servizio di controllo certifica in base ad un controllo a campione che la merce sopra descritta rispetta, al momento del controllo, le vigenti norme			
13.			
..... Ufficio doganale all'uscita (**)		 Luogo e data del rilascio	
Durata di validità giorni			
..... Ispettore (nome in stampatello)			
Firma			
14. Osservazioni:			

(*) Se il prodotto viene riesportato, indicarne l'origine dopo la natura del prodotto.

(**) Facoltativo.

(***) Cancellare la voce inutile.

REGOLAMENTO (CE) N. 607/2003 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2497/2001, per tenere conto del regolamento (CE) n. 1832/2002 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2487/2001 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 10,

visto il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto del 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁵⁾, ha introdotto modifiche della nomenclatura per taluni prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 2007/2000 e al regolamento (CE) n. 2497/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Croazia ⁽⁶⁾. Per ragioni di chiarezza è opportuno adeguare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2007/2000 e il regolamento (CE) n. 2497/2001.
- (2) È opportuno pertanto che gli adeguamenti di cui sopra si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1832/2002.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

Nella seconda colonna dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2007/2000, al numero d'ordine 09.1571, sono apportate le seguenti modifiche:

- il codice NC «0302 11 90» è sostituito dai codici NC «0302 11 20» e «0302 11 80»,
- il codice NC «0303 21 90» è sostituito dai codici «0303 21 20» e «0303 21 80»,
- il codice NC «0304 10 11» è sostituito dai codici «0304 10 15» e «0304 10 17»,
- il codice NC «0304 20 11» è sostituito dai codici «0304 20 15» e «0304 20 17».

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 2497/2001 è modificato come segue:

- a) al numero d'ordine 09.1581, seconda colonna:
- il codice NC «0302 11 90» è sostituito dai codici «0302 11 20» e «0302 11 80»,
 - il codice NC «0303 21 90» è sostituito dai codici «0303 21 20» e «0303 21 80»,
 - il codice NC «0304 10 11» è sostituito dai codici «0304 10 15» e «0304 10 17»,
 - il codice NC «0304 20 11» è sostituito dai codici «0304 20 15» e «0304 20 17»;
- b) al numero d'ordine 09.1584, al codice NC «ex 0301 99 90», terza colonna, il codice TARIC «23» è sostituito dai codici TARIC «15» e «17».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 335 del 19.12.2001, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 608/2003 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio concernente il volume contingente di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2287/2002 ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il volume contingente previsto dal regolamento (CE) n. 2505/96 per taluni contingenti tariffari comunitari autonomi non è sufficiente a soddisfare le esigenze dell'industria comunitaria nell'attuale periodo di validità dei contingenti.
- (2) Al fine di consentire la continuità di accesso a questi contingenti, risulta pertanto necessario aumentare i volumi contingenti a decorrere dal 1° gennaio 2003 o dal 1° luglio 2002 a seconda della data di inizio di tali contingenti.
- (3) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è modificato come segue:

- 1) per il periodo contingente che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2003, il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2612 è sostituito da 150 tonnellate;
- 2) per il periodo contingente che va dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2976 è sostituito da 900 000 unità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003, ad eccezione dell'articolo 1, punto 2, che si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 42.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2003

relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (convenzione di Kyoto)

(2003/231/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è stata parte contraente della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, qui di seguito denominata «la convenzione», fin dal 1974.
- (2) Nella sessione del 26 giugno 1999 il consiglio di cooperazione doganale ha adottato il protocollo di emendamento della convenzione. L'appendice I del protocollo di emendamento contiene il testo del preambolo riveduto e degli articoli riveduti della convenzione. L'appendice II del protocollo di emendamento contiene l'allegato generale riveduto e l'appendice III del protocollo di emendamento contiene gli allegati specifici riveduti. Il preambolo riveduto e gli articoli riveduti della convenzione insieme all'allegato generale riveduto e agli allegati specifici riveduti sono denominati «convenzione riveduta di Kyoto».
- (3) L'attuazione dei principi della convenzione riveduta di Kyoto darà risultati significativi e quantificabili consentendo di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle amministrazioni doganali e, di conseguenza, la competitività economica dei paesi. Promuoverà inoltre gli investimenti e lo sviluppo industriale e potrà incrementare la partecipazione delle piccole e medie imprese al commercio internazionale.
- (4) La convenzione riveduta di Kyoto è un fattore essenziale del processo di agevolazione degli scambi e, in quanto tale, uno stimolo importante alla crescita economica delle parti che l'hanno approvata.

- (5) Le parti contraenti della convenzione riveduta di Kyoto si impegnano ad applicare procedure doganali chiare, trasparenti e aggiornate, tali da consentire un più rapido sdoganamento delle merci grazie al ricorso a nuove tecnologie dell'informazione e a tecniche nuove di controllo doganale quali la valutazione dei rischi e le revisioni contabili.
- (6) Il protocollo di emendamento, incluse le appendici I e II, entra in vigore tre mesi dopo che quaranta parti contraenti della convenzione hanno espresso il loro consenso a essere vincolate da detto protocollo di emendamento, comprese le appendici I e II.
- (7) Dapprima la Comunità europea aderisce al protocollo di emendamento, incluse le appendici I e II. L'adesione agli allegati specifici riveduti, riportati nell'appendice III del protocollo di emendamento, sarà decisa in una fase successiva,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, a eccezione dell'appendice III, è approvata a nome della Comunità europea.
2. Il testo del protocollo di emendamento, incluse le appendici I e II, figura nell'allegato I della presente decisione.
3. L'informazione richiesta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera a) e la notifica di cui all'articolo 11 della convenzione riveduta di Kyoto figurano rispettivamente negli allegati II e III della presente decisione.

Articolo 2

1. La Comunità è rappresentata nel comitato di gestione, di cui all'articolo 6 dell'appendice I del protocollo di emendamento della convenzione, dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

2. La posizione che la Comunità dovrà assumere nel comitato di gestione, quando quest'ultimo tratta di questioni di competenza della Comunità, sarà adottata dal Consiglio che delibera conformemente alle regole di voto risultanti dalle disposizioni applicabili del trattato.

Articolo 3

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare lo strumento di adesione al protocollo di emendamento, incluse le appendici I e II, a nome della Comunità. Tale deposito avviene contestualmente al deposito degli strumenti di adesione da parte degli Stati membri.

2. Le persone abilitate comunicano inoltre al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale l'informazione e la notifica, che figurano rispettivamente negli allegati II e III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYG

ALLEGATO I

PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ARMONIZZAZIONE DEI REGIMI DOGANALI**(fatto a Bruxelles il 26 giugno 1999)**

Le parti contraenti della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (firmata a Kyoto il 18 maggio 1973 ed entrata in vigore il 25 settembre 1974), in appresso «la convenzione», elaborata sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale, in appresso «il consiglio»,

CONSIDERANDO che per conseguire gli obiettivi di:

- eliminare le divergenze tra i regimi e le pratiche doganali delle parti contraenti che possono ostacolare il commercio internazionale e gli altri scambi internazionali,
- soddisfare le esigenze del commercio internazionale e della dogana in materia di facilitazione, semplificazione e armonizzazione dei regimi e delle pratiche doganali,
- garantire norme appropriate in materia di controllo doganale, e
- consentire alla dogana di far fronte a importanti cambiamenti nel commercio e nelle tecniche e nei metodi amministrativi,

occorre modificare la convenzione,

CONSIDERANDO inoltre che la convenzione modificata:

- deve assicurare che i principi fondamentali di tale semplificazione e armonizzazione siano resi obbligatori per le parti contraenti della convenzione modificata,
- deve dotare la dogana di procedure efficienti sostenute da metodi di controllo adeguati ed efficaci, e
- consentirà di raggiungere un alto grado di semplificazione e armonizzazione dei regimi e delle pratiche doganali, il che rappresenta un obiettivo essenziale del consiglio, e quindi contribuirà in misura rilevante a facilitare il commercio internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il preambolo e gli articoli della convenzione sono modificati secondo il testo contenuto nell'appendice I del presente protocollo.

Articolo 2

Gli allegati della convenzione sono sostituiti dall'allegato generale contenuto nell'appendice II e dagli allegati specifici contenuti nell'appendice III del presente protocollo.

Articolo 3

1. Ogni parte contraente della convenzione può esprimere il suo consenso a essere vincolata dal presente protocollo, comprese le appendici I e II,

- a) firmandolo senza riserva di ratifica;
- b) depositando uno strumento di ratifica dopo averlo firmato con riserva di ratifica; oppure
- c) aderendovi.

2. Fino al 30 giugno 2000 il presente protocollo è aperto, presso la sede del consiglio a Bruxelles, alla firma delle parti contraenti della convenzione. Dopo tale data, sarà aperto alla loro adesione.

3. Il presente protocollo, comprese le appendici I e II, entra in vigore tre mesi dopo che quaranta parti contraenti lo hanno firmato senza riserva di ratifica o hanno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

4. Dopo che quaranta parti contraenti hanno espresso il loro consenso a essere vincolate dal presente protocollo a norma del paragrafo 1, una parte contraente della convenzione accetta le modifiche della convenzione soltanto diventando parte del presente protocollo. Per tale parte contraente, il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo che essa lo ha firmato senza riserva di ratifica o ha depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 4

Una parte contraente può, quando esprime il suo consenso a essere vincolata dal presente protocollo, accettare uno o più allegati specifici o capitoli degli allegati specifici contenuti nell'appendice III e notifica al segretario generale del consiglio tale accettazione nonché le pratiche raccomandate per le quali formula riserve.

Articolo 5

Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il segretario generale del consiglio non accetta nessuno strumento di ratifica o di adesione alla convenzione.

Articolo 6

Nelle relazioni tra le parti del presente protocollo, il presente protocollo con le sue appendici sostituisce la convenzione.

Articolo 7

Il segretario generale del consiglio è il depositario del presente protocollo e svolge le funzioni di cui all'articolo 19 figurante nell'appendice I del presente protocollo.

Articolo 8

Il presente protocollo è aperto alla firma delle parti contraenti della convenzione presso la sede del consiglio a Bruxelles, a decorrere dal 26 giugno 1999.

Articolo 9

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il presente protocollo e le sue appendici saranno registrati presso il segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del segretario generale del consiglio.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente abilitati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, il ventisei giugno millenovecentonovantanove, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il segretario generale del consiglio che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, figurante nell'appendice I del presente protocollo.

Appendice I dell'allegato I

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ARMONIZZAZIONE DEI REGIMI DOGANALI

(modificata)

PREAMBOLO

Le parti contraenti della presente convenzione elaborata sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale,

CERCANDO di eliminare le discrepanze tra i regimi e le pratiche doganali delle parti contraenti, che possono ostacolare il commercio internazionale e gli altri scambi internazionali,

DESIDERANDO contribuire efficacemente allo sviluppo del commercio e degli scambi suddetti semplificando e armonizzando i regimi e le pratiche doganali e favorendo la cooperazione internazionale,

OSSERVANDO che i notevoli vantaggi derivanti dalla facilitazione del commercio internazionale si possono ottenere senza compromettere le norme appropriate in materia di controllo doganale,

RICONOSCENDO che tale obiettivo di semplificazione e armonizzazione si può realizzare applicando in particolare i principi seguenti:

- attuazione di programmi finalizzati ad una continua modernizzazione dei regimi e delle pratiche doganali in funzione di una loro maggiore efficienza ed efficacia,
- applicazione dei regimi e delle pratiche doganali in modo prevedibile, coerente e trasparente,
- comunicazione alle parti interessate di tutte le informazioni necessarie in materia di leggi, regolamenti, orientamenti amministrativi, regimi e pratiche doganali,
- adozione di tecniche moderne quali gestione del rischio e controlli basati sulla revisione, e massimo impiego possibile della tecnologia dell'informazione,
- ove opportuno, cooperazione con le altre autorità nazionali, con le altre amministrazioni doganali e con gli ambiti commerciali,
- attuazione di norme internazionali pertinenti,
- messa a disposizione delle parti interessate di procedure di revisione amministrativa e giudiziaria facilmente accessibili,

CONVINTE che uno strumento internazionale comprendente i suddetti obiettivi e principi che le parti contraenti si impegnano ad applicare condurrebbe all'alto grado di semplificazione e armonizzazione dei regimi e delle pratiche doganali che rappresenta un obiettivo essenziale del consiglio di cooperazione doganale, contribuendo in tal modo in misura rilevante a facilitare il commercio internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione si intende:

- a) per «norma»: una disposizione la cui applicazione è riconosciuta come necessaria per raggiungere l'armonizzazione e la semplificazione dei regimi e delle pratiche doganali;
- b) per «norma transitoria»: una norma dell'allegato generale per la quale è consentito un periodo di attuazione più lungo;
- c) per «pratica raccomandata»: una disposizione di un allegato specifico della quale si riconosce che costituisce un progresso verso l'armonizzazione e la semplificazione dei regimi e delle pratiche doganali e della quale si ritiene auspicabile l'applicazione più generale possibile;
- d) per «legislazione nazionale»: leggi, regolamenti e altri provvedimenti imposti da un'autorità competente di una parte contraente e applicabili in tutto il territorio della parte contraente in questione, o i trattati in vigore dai quali tale parte sia vincolata;
- e) per «allegato generale»: la serie di disposizioni applicabili a tutti i regimi e le pratiche doganali oggetto della presente convenzione;
- f) per «allegato specifico»: una serie di disposizioni applicabili ad uno(a) o più dei regimi e delle pratiche doganali oggetto della presente convenzione;
- g) per «orientamenti»: una serie di spiegazioni relative alle disposizioni dell'allegato generale, degli allegati specifici e dei relativi capitoli, che indicano alcune delle possibili linee di condotta da seguire nell'applicazione delle norme, delle norme transitorie e delle pratiche raccomandate, in particolare descrivendo le pratiche ottimali e raccomandando esempi di maggiori facilitazioni;
- h) per «comitato tecnico permanente»: il comitato tecnico permanente del consiglio;

- i) per «consiglio»: l'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950;
- j) per «unione doganale o economica»: una unione costituita da Stati e composta di Stati, dotata della facoltà di adottare propri regolamenti vincolanti per tali Stati riguardo alle questioni disciplinate dalla presente convenzione, nonché della facoltà di decidere, secondo le sue procedure interne, di firmare la presente convenzione, ratificarla o aderirvi.

CAPITOLO II

CAMPO D'APPLICAZIONE E STRUTTURA

Campo d'applicazione della convenzione

Articolo 2

Ciascuna parte contraente s'impegna a promuovere la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali e, a tal fine, a conformarsi, secondo le condizioni previste dalla presente convenzione, alle norme, alle norme transitorie e alle pratiche raccomandate oggetto degli allegati della presente convenzione. Tuttavia ciascuna parte contraente ha facoltà di concedere facilitazioni maggiori di quelle previste dalla convenzione ed è anzi raccomandato alle parti contraenti di concedere tali facilitazioni nella misura del possibile.

Articolo 3

Le disposizioni della presente convenzione non precludono l'applicazione della legislazione nazionale per quanto riguarda i divieti o le restrizioni sulle merci soggette a controllo doganale.

Struttura della convenzione

Articolo 4

1. La convenzione comprende un corpo, un allegato generale e allegati specifici.
2. L'allegato generale e ogni allegato specifico della presente convenzione consistono, in linea di principio, di capitoli che costituiscono le parti di un allegato e comprendono:
 - a) definizioni; e
 - b) norme, alcune delle quali, nell'allegato generale, sono norme transitorie.
3. Ciascun allegato specifico contiene anche pratiche raccomandate.
4. Ciascun allegato è accompagnato da orientamenti, i cui testi non sono vincolanti per le parti contraenti.

Articolo 5

Per l'applicazione della presente convenzione, ogni allegato specifico o capitolo di un allegato specifico in vigore per una parte contraente si considera parte integrante della convenzione; per quanto riguarda tale parte contraente ogni riferimento alla convenzione si ritiene quindi relativo anche allo o agli allegati o capitoli da cui è vincolata.

CAPITOLO III

GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Comitato di gestione

Articolo 6

1. È istituito un comitato di gestione incaricato di esaminare l'attuazione della presente convenzione, le eventuali misure intese ad assicurarne un'interpretazione e un'applicazione uniformi e le proposte di modifica della stessa.
2. Le parti contraenti sono membri del comitato di gestione.
3. La competente amministrazione di qualsiasi entità avente i requisiti per diventare parte contraente della presente convenzione a norma dell'articolo 8 o di qualsiasi membro dell'Organizzazione mondiale del commercio è ammessa ad assistere alle sessioni del comitato di gestione in qualità di osservatore. Lo status e i diritti di tali osservatori sono determinati da una decisione del consiglio. I diritti sopracitati non possono essere esercitati prima dell'entrata in vigore della decisione.
4. Il comitato di gestione può invitare i rappresentanti di organizzazioni internazionali governative e non governative ad assistere alle sessioni del comitato di gestione in qualità di osservatori.
5. Il comitato di gestione:
 - a) raccomanda alle parti contraenti:
 - i) gli emendamenti al corpo della presente convenzione;
 - ii) gli emendamenti all'allegato generale, agli allegati specifici e ai loro capitoli e l'inclusione di nuovi capitoli nell'allegato generale; e
 - iii) l'inclusione di nuovi allegati specifici e di nuovi capitoli negli allegati specifici;
 - b) può decidere di modificare le pratiche raccomandate o di incorporare nuove pratiche raccomandate negli allegati specifici o nei loro capitoli conformemente all'articolo 16;
 - c) prende in considerazione l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione conformemente all'articolo 13, paragrafo 4;
 - d) rivede e aggiorna gli orientamenti;
 - e) esamina qualsiasi altra questione attinente alla presente convenzione ad esso sottoposta;
 - f) informa il comitato tecnico permanente e il consiglio delle sue decisioni.
6. Le competenti amministrazioni delle parti contraenti comunicano al segretario generale del consiglio le proposte ai sensi del paragrafo 5, lettere a), b), c) o d) del presente articolo con le relative motivazioni, unitamente ad eventuali richieste di iscrizione di determinate questioni nell'ordine del giorno delle sessioni del comitato di gestione. Il segretario generale del consiglio sottopone le proposte all'attenzione delle competenti amministrazioni delle parti contraenti e degli osservatori di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Il comitato di gestione si riunisce almeno una volta all'anno. Esso elegge annualmente un presidente e un vicepresidente. Il segretario generale del consiglio invia la convocazione e il progetto di ordine del giorno alle competenti amministrazioni delle parti contraenti e agli osservatori di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo almeno sei settimane prima della riunione del comitato di gestione.

8. Qualora non si possa giungere ad una decisione all'unanimità, le questioni sottoposte al comitato di gestione sono decise mediante votazione dalle parti contraenti presenti. Le proposte ai sensi del paragrafo 5, lettere a), b) o c) del presente articolo sono approvate alla maggioranza di due terzi dei voti espressi. Tutte le altre questioni sono decise dal comitato di gestione a maggioranza dei voti espressi.

9. Quando si applica l'articolo 8, paragrafo 5, della presente convenzione, le unioni doganali o economiche che sono parti contraenti dispongono, in caso di votazione, soltanto di un numero di voti pari al totale dei voti assegnati ai loro membri che sono parti contraenti.

10. Prima della chiusura della riunione il comitato di gestione adotta una relazione. Questa viene trasmessa al consiglio e alle parti contraenti nonché agli osservatori di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

11. In assenza di disposizioni pertinenti nel presente articolo, si applica, salvo diversa decisione del comitato di gestione, il regolamento interno del consiglio.

Articolo 7

Ai fini della votazione nell'ambito del comitato di gestione, ogni allegato specifico e ogni capitolo di un allegato specifico sono oggetto di votazione separata.

- a) Ogni parte contraente ha la facoltà di votare su questioni relative all'interpretazione, all'applicazione o alla modifica del corpo e dell'allegato generale della convenzione.
- b) Per quanto riguarda questioni relative ad un allegato specifico o ad un capitolo di un allegato specifico già in vigore, soltanto le parti contraenti che hanno accettato tale allegato specifico o capitolo hanno la facoltà di votare.
- c) Ogni parte contraente ha la facoltà di votare i progetti di nuovi allegati specifici o di nuovi capitoli di un allegato specifico.

CAPITOLO IV

PARTE CONTRAENTE

Ratifica della convenzione

Articolo 8

1. Ogni membro del consiglio e ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può divenire parte contraente della presente convenzione:

- a) firmandola senza riserva di ratifica;

b) depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure

- c) aderendovi.

2. Fino al 30 giugno 1974 la presente convenzione è aperta, presso la sede del consiglio a Bruxelles, alla firma dei membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Dopo tale data, sarà aperta alla loro adesione.

3. Al momento della firma o della ratifica della presente convenzione o dell'adesione alla stessa, ogni parte contraente specifica quale o quali allegati specifici o capitoli degli allegati specifici eventualmente accetta. Essa può in seguito notificare al depositario che accetta uno o più allegati specifici o capitoli degli allegati specifici.

4. Le parti contraenti che accettano un nuovo allegato specifico o un nuovo capitolo di un allegato specifico ne danno notifica al depositario conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

5. a) Un'unione doganale o economica può diventare, conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, parte contraente della presente convenzione. Tale unione doganale o economica informa il depositario della sua competenza in ordine alle questioni disciplinate dalla presente convenzione. Essa inoltre informa il depositario di qualsiasi modifica sostanziale dell'ambito della sua competenza.

b) Un'unione doganale o economica che è parte contraente della presente convenzione esercita, per le questioni che rientrano nella sua sfera di competenza, i diritti e le responsabilità che la convenzione conferisce ai membri di tale unione che sono parti contraenti della presente convenzione. In tal caso, i membri dell'unione non hanno la facoltà di esercitare individualmente i suddetti diritti, compreso il diritto di voto.

Articolo 9

1. La parte contraente che ratifica la presente convenzione o vi aderisce è vincolata dagli emendamenti della convenzione, compreso l'allegato generale, entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

2. La parte contraente che accetta un allegato specifico o un capitolo di un allegato specifico è vincolata dagli emendamenti delle norme contenute in tale allegato specifico o capitolo entrati in vigore alla data in cui essa notifica la sua accettazione al depositario. La parte contraente che accetta un allegato specifico o un capitolo di un allegato specifico è vincolata dagli emendamenti delle pratiche raccomandate ivi contenute, entrati in vigore alla data in cui essa notifica la sua accettazione al depositario, salvo se formula riserve su una o più di tali pratiche raccomandate conformemente all'articolo 12 della presente convenzione.

Applicazione della convenzione

Articolo 10

1. Al momento della firma della presente convenzione senza riserva di ratifica o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in seguito, una parte contraente può dichiarare mediante notifica data al depositario che la presente convenzione si applica a tutti o ad alcuni dei territori le cui relazioni internazionali si trovano sotto la sua responsabilità. La notifica ha effetto tre mesi dopo la data in cui il depositario la riceve. Tuttavia, la convenzione non si applica ai territori designati nella notifica prima che essa sia entrata in vigore per la parte contraente interessata.

2. La parte contraente che, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, abbia notificato che la presente convenzione si applica ad un territorio le cui relazioni internazionali si trovano sotto la sua responsabilità, può notificare al depositario, secondo le modalità di cui all'articolo 19 della presente convenzione, che tale territorio cesserà di applicare la convenzione.

Articolo 11

Per l'applicazione della presente convenzione, un'unione doganale o economica che sia una parte contraente notifica al segretario generale del consiglio i territori di cui è costituita e tali territori devono essere considerati come un unico territorio.

Accettazione delle disposizioni e delle riserve

Articolo 12

1. Tutte le parti contraenti sono vincolate dall'allegato generale.

2. Una parte contraente può accettare uno o più allegati specifici o uno o più dei capitoli in essi contenuti. La parte contraente che accetta un allegato specifico o uno o più capitoli di un allegato specifico è vincolata da tutte le norme che vi figurano. La parte contraente che accetta un allegato specifico o uno o più capitoli di un allegato specifico è vincolata da tutte le pratiche raccomandate che vi figurano, a meno che, al momento dell'accettazione o successivamente, essa notifichi al depositario la o le pratiche raccomandate per le quali formula riserve, indicando le divergenze tra le disposizioni della propria legislazione nazionale e quelle della o delle pratiche raccomandate in questione. La parte contraente che abbia espresso riserve può, in qualsiasi momento, scioglierle in tutto o in parte mediante notifica al depositario, indicando la data alla quale le riserve sono sciolte.

3. Ogni parte contraente vincolata da un allegato specifico o da uno o più capitoli di un allegato specifico esamina la possibilità di sciogliere le riserve sulle pratiche raccomandate eventualmente formulate in conformità del paragrafo 2 e, alla fine di ogni periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in

vigore per essa della presente convenzione, notifica al segretario generale del consiglio i risultati dell'esame specificando le disposizioni della propria legislazione nazionale che, a suo avviso, sono contrarie allo scioglimento delle riserve.

Attuazione delle disposizioni

Articolo 13

1. Ciascuna parte contraente attua le norme dell'allegato generale e dello o degli allegati specifici ovvero del o dei capitoli ivi contenuti da essa accettati entro 36 mesi dall'entrata in vigore per la stessa di tale o tali allegati o capitoli.

2. Ciascuna parte contraente attua le norme transitorie dell'allegato generale entro 60 mesi dalla data in cui l'allegato generale è entrato in vigore per la stessa.

3. Ciascuna parte contraente attua le pratiche raccomandate dello o degli allegati specifici ovvero del o dei capitoli ivi contenuti da essa accettati entro 36 mesi dall'entrata in vigore per la stessa di tale o tali allegati specifici o capitoli, salvo se sono state formulate riserve su una o più di tali pratiche raccomandate.

4. a) Qualora i periodi di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo siano, in pratica, insufficienti per consentire ad una parte contraente di attuare le disposizioni dell'allegato generale, tale parte contraente può, prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, chiedere al comitato di gestione di concedere una proroga di detto periodo. All'atto della richiesta, la parte contraente indica la o le disposizioni dell'allegato generale per le quali è richiesta una proroga del periodo e le ragioni della richiesta.

b) In circostanze eccezionali, il comitato di gestione può decidere di concedere tale proroga. La decisione del comitato di gestione relativa alla concessione della proroga indica le circostanze eccezionali che la giustificano; la proroga non può in alcun caso essere superiore ad un anno. Alla scadenza del periodo di proroga, la parte contraente notifica al depositario l'attuazione delle disposizioni per le quali la proroga è stata concessa.

Risoluzione delle controversie

Articolo 14

1. Le controversie tra due o più parti contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione devono, per quanto possibile, essere composte con negoziazioni tra le parti.

2. Se una controversia non è composta con negoziazioni, essa viene sottoposta dalle parti in causa al comitato di gestione, che la esamina e formula raccomandazioni per la sua composizione.

3. Le parti contraenti in causa possono convenire preventivamente di accettare le raccomandazioni del comitato di gestione come vincolanti.

Emendamenti della convenzione

Articolo 15

1. Il testo di ogni emendamento raccomandato alle parti contraenti dal comitato di gestione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii) è comunicato dal segretario generale del consiglio a tutte le parti contraenti e ai membri del consiglio che non sono parti contraenti.

2. Gli emendamenti del corpo della convenzione entrano in vigore per tutte le parti contraenti dodici mesi dopo il deposito degli strumenti di accettazione da parte delle parti contraenti presenti alla riunione del comitato di gestione durante la quale sono stati raccomandati gli emendamenti, purché le parti contraenti non abbiano presentato obiezioni entro i dodici mesi successivi alla data di comunicazione degli stessi emendamenti.

3. Gli emendamenti raccomandati per l'allegato generale o per gli allegati specifici o per i capitoli di questi si considerano accettati sei mesi dopo la data in cui l'emendamento raccomandato è stato comunicato alle parti contraenti, a meno che:

- a) sia stata formulata un'obiezione da una parte contraente o, nel caso di un allegato specifico o di un capitolo, da una parte contraente vincolata da tale allegato specifico e capitolo; oppure
- b) una parte contraente informi il segretario generale del consiglio che, benché essa intenda accettare l'emendamento raccomandato, le condizioni necessarie per tale accettazione non sono ancora soddisfatte.

4. La parte contraente che ha trasmesso al segretario generale del consiglio la comunicazione di cui al paragrafo 3, lettera b) del presente articolo può, fino a che non ha notificato al segretario generale del consiglio la sua accettazione dell'emendamento raccomandato, presentare un'obiezione a tale emendamento entro un periodo di diciotto mesi dalla scadenza del periodo di sei mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Se un'obiezione all'emendamento raccomandato è notificata a norma del paragrafo 3, lettera a) o del paragrafo 4 del presente articolo, l'emendamento viene considerato non accettato e resta senza effetto.

6. Se una parte contraente ha trasmesso una comunicazione in applicazione del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, l'emendamento si ritiene accettato alla più vicina delle due date seguenti:

- a) la data alla quale tutte le parti contraenti che hanno trasmesso siffatte comunicazioni hanno notificato al segretario generale del consiglio la loro accettazione dell'emendamento raccomandato; si prende tuttavia in considerazione la data in cui scade il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se tutte le accettazioni sono state notificate prima di tale scadenza;

- b) la data in cui scade il termine di diciotto mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

7. Ogni emendamento dell'allegato generale o degli allegati specifici o dei capitoli di questi considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data in cui lo si considera accettato oppure, quando l'emendamento raccomandato prevede un diverso termine di entrata in vigore, alla scadenza di tale termine, a decorrere dalla data in cui lo si considera accettato.

8. Il segretario generale del Consiglio notifica al più presto alle parti contraenti della presente convenzione le obiezioni all'emendamento raccomandato formulate ai sensi del paragrafo 3, lettera a) del presente articolo, nonché le comunicazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 3, lettera b). Egli comunica in seguito alle parti contraenti se la o le parti contraenti che hanno trasmesso tale comunicazione sollevano obiezioni sull'emendamento raccomandato o se l'accettano.

Articolo 16

1. Fatta salva la procedura di emendamento di cui all'articolo 15 della presente convenzione, il comitato di gestione conformemente all'articolo 6 può decidere di modificare qualsiasi pratica raccomandata o di inserire nuove pratiche raccomandate in qualsiasi allegato specifico o capitolo di un allegato specifico. Ogni parte contraente è invitata dal segretario generale del consiglio a partecipare alla discussione del comitato di gestione. Il testo dell'emendamento o della nuova pratica raccomandata così decisi viene comunicato dal segretario generale del consiglio alle parti contraenti e ai membri del consiglio che non sono parti contraenti della presente convenzione.

2. L'emendamento o l'inserimento di nuove pratiche raccomandate deciso ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore sei mesi dopo che ne è stata data comunicazione dal segretario generale del consiglio. Si presume che ogni parte contraente vincolata da un allegato specifico o capitolo oggetto di tali emendamenti o dell'inserimento di nuove pratiche raccomandate abbia accettato tali emendamenti o nuove pratiche raccomandate, salvo se essa formula una riserva secondo la procedura di cui all'articolo 12 della presente convenzione.

Durata dell'adesione

Articolo 17

1. La presente convenzione ha durata illimitata. Tuttavia, ogni parte contraente può denunciarla in ogni momento dopo la data della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 18 della stessa.

2. La denuncia è notificata mediante strumento scritto, depositato presso il depositario.

3. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che lo strumento di denuncia è stato ricevuto dal depositario.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche per gli allegati specifici o i capitoli degli allegati specifici: ciascuna parte contraente può, in ogni momento dopo la data della loro entrata in vigore, ritirarne l'accettazione.

5. Si ritiene che la parte contraente che ritira la sua accettazione dell'allegato generale abbia denunciato la convenzione. Anche in tal caso si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Entrata in vigore della convenzione

Articolo 18

1. La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei soggetti di cui ai paragrafi 1 e 5 dell'articolo 8 hanno firmato la convenzione senza riserva di ratifica o hanno depositato il rispettivo strumento di ratifica o di adesione.

2. La presente convenzione entra in vigore per ogni parte contraente tre mesi dopo che questa è divenuta parte contraente in conformità alle disposizioni dell'articolo 8.

3. Ogni allegato specifico o capitolo di un allegato specifico della presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque parti contraenti lo hanno accettato.

4. Una volta entrato in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l'allegato specifico o capitolo entra in vigore per qualsiasi parte contraente tre mesi dopo che essa ha notificato la sua accettazione. Tuttavia, nessun allegato specifico o capitolo entra in vigore per una parte contraente prima che la presente convenzione sia entrata in vigore per tale parte contraente.

Depositario della convenzione

Articolo 19

1. La presente convenzione, tutte le firme con o senza riserva di ratifica e tutti gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il segretario generale del consiglio.

2. Il depositario:

- a) riceve e custodisce i testi originali della presente convenzione;
- b) prepara copie certificate conformi dei testi originali della presente convenzione e le trasmette alle parti contraenti, ai membri del consiglio che non sono parti contraenti e al segretario generale delle Nazioni Unite;
- c) riceve ogni firma con o senza riserva di ratifica, ogni ratifica o adesione alla presente convenzione e riceve e custodisce ogni strumento, notifica e comunicazione pertinente;

d) esamina se la firma o qualsiasi strumento, notifica o comunicazione attinente alla presente convenzione siano presentati nella debita forma e, se necessario, sottopone la questione alla parte contraente interessata;

e) notifica alle parti contraenti, ai membri del consiglio che non sono parti contraenti e al segretario generale delle Nazioni Unite:

- le firme, ratifiche, adesioni e accettazioni degli allegati e dei capitoli ai sensi dell'articolo 8 della presente convenzione,
- i nuovi capitoli dell'allegato generale e i nuovi allegati specifici o capitoli di tali allegati dei quali il comitato di gestione decide di raccomandare l'inserimento nella presente convenzione,
- la data di entrata in vigore della presente convenzione, dell'allegato generale e di ciascun allegato specifico o capitolo di un allegato specifico conformemente all'articolo 18 della presente convenzione,
- le notifiche ricevute conformemente agli articoli 8, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione,
- le accettazioni di allegati/capitoli revocate dalle parti contraenti,
- le denunce ai sensi dell'articolo 17 della presente convenzione, e
- gli emendamenti accettati conformemente all'articolo 15 della presente convenzione e la data della loro entrata in vigore.

3. Qualora emergano contrasti tra una parte contraente e il depositario circa l'esecuzione delle funzioni di quest'ultimo, il depositario o la parte contraente sottopongono la questione alle altre parti contraenti e ai firmatari o, se del caso, al comitato di gestione o al consiglio.

Registrazione e testi autentici

Articolo 20

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente convenzione sarà registrata presso il segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del segretario generale del consiglio.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente abilitati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Kyoto, il diciotto maggio millenovecentosettantatré, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il segretario generale del consiglio che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della presente convenzione.

*Appendice II dell'allegato I***ALLEGATO GENERALE****SOMMARIO**

	<i>pagina</i>
Capitolo 1: Principi generali	32
Capitolo 2: Definizioni	32
Capitolo 3: Sdoganamento e altre formalità doganali	33
Capitolo 4: Dazi e tasse	38
A. Liquidazione, riscossione e pagamento dei dazi e tasse	38
B. Dilazione del pagamento dei dazi e tasse	39
C. Rimborso dei dazi e tasse	40
Capitolo 5: Garanzia	40
Capitolo 6: Controllo doganale	41
Capitolo 7: Applicazione della tecnologia dell'informazione	42
Capitolo 8: Relazioni tra la dogana e i terzi	42
Capitolo 9: Informazioni e decisioni comunicate dalla dogana	43
A. Informazioni di applicazione generale	43
B. Informazioni specifiche	43
C. Decisioni	43
Capitolo 10: Ricorsi in materia doganale	43
A. Diritto di ricorso	43
B. Forma e motivi del ricorso	44
C. Esame del ricorso	44

CAPITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

1.1. Norma

Le definizioni, norme e norme transitorie del presente allegato si applicano ai regimi e alle pratiche doganali oggetto dello stesso e, per quanto possibile, ai regimi e alle pratiche oggetto degli allegati specifici.

1.2. Norma

Le condizioni da soddisfare e le formalità doganali da espletare per i regimi e le pratiche oggetto del presente allegato e degli allegati specifici sono precisate nella legislazione nazionale e sono il più semplici possibile.

1.3. Norma

La dogana istituisce e mantiene relazioni formali di carattere consultivo con gli operatori commerciali per intensificare la cooperazione e facilitare la partecipazione alla messa a punto dei metodi di lavoro più efficaci in funzione delle disposizioni nazionali e degli accordi internazionali.

CAPITOLO 2

DEFINIZIONI

Ai fini degli allegati della presente convenzione si intende:

E1./F23.	per «ricorso»: l'atto con cui una persona che si ritenga lesa da una decisione o omissione della dogana che la riguardi direttamente si rivolge ad un'autorità competente;
E2./F19.	per «liquidazione dei dazi e tasse»: la determinazione dell'importo dei dazi e tasse da riscuotere;
E3./F4.	per «controllo basato sulla revisione»: le misure con cui la dogana accerta l'accuratezza e l'autenticità delle dichiarazioni mediante l'esame dei pertinenti registri, documenti, sistemi di gestione e dati commerciali in possesso delle persone interessate;
E4./F15.	per «esame della dichiarazione di merci»: le operazioni effettuate dalla dogana per accertare la corretta compilazione della dichiarazione e verificare che i documenti giustificativi richiesti soddisfino ai requisiti previsti;
E5./F9.	per «sdoganamento»: l'espletamento delle formalità doganali necessarie perché le merci possano essere immesse in consumo, esportate o vincolate ad un altro regime doganale;
E6./F10.	per «dogana»: il servizio statale competente per l'applicazione della normativa doganale e la riscossione dei dazi e tasse nonché per l'applicazione delle altre leggi e regolamentazioni in materia di importazione, esportazione, movimento o immagazzinamento delle merci;
E7./F3.	per «controllo doganale»: le misure prese dalla dogana per assicurare l'osservanza della normativa doganale;
E8./F11.	per «dazi doganali»: i dazi indicati nella tariffa doganale ai quali sono soggette le merci all'entrata o all'uscita dal territorio doganale;
E9./F16.	per «formalità doganali»: tutte le operazioni che devono essere svolte dalle persone interessate e dalla dogana ai fini dell'osservanza del diritto doganale;
E10./F18.	per «normativa doganale»: le disposizioni legislative e regolamentari in materia di importazione, esportazione, movimento o immagazzinamento delle merci, la cui applicazione spetta specificamente alla dogana, e le regolamentazioni da questa emanate in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla legge;
E11./F2.	per «ufficio doganale»: l'unità amministrativa doganale competente per l'espletamento della formalità doganali e i locali o altre aree destinati a tal fine su approvazione delle autorità competenti;
E12./F25.	per «territorio doganale»: il territorio in cui è applicabile la normativa doganale di una parte contraente;
E13./F6.	per «decisione»: il singolo atto con il quale la dogana decide in merito a una questione attinente alla normativa doganale;

E14./F7.	per «dichiarante»: la persona che fa o in nome della quale è fatta una dichiarazione di merci;
E15./F5.	per «scadenza»: data alla quale è dovuto il pagamento dei dazi e tasse;
E16./F12.	per «dazi e tasse»: dazi e tasse all'importazione e/o dazi e tasse all'esportazione;
E17./F27.	per «verifica delle merci»: l'operazione con cui la dogana procede all'esame fisico delle merci per accertare che la loro natura, la loro origine, il loro stato, la loro quantità e il loro valore siano conformi ai dati contenuti nella dichiarazione di merci;
E18./F13.	per «dazi e tasse all'esportazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni che vengono riscossi all'esportazione o in occasione dell'esportazione delle merci, eccettuate le imposizioni il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati o che sono rimosse dalla dogana per conto di un'altra autorità nazionale;
E19./F8.	per «dichiarazione di merci»: l'atto compilato nel modo prescritto dalla dogana col quale gli interessati indicano il regime doganale da assegnare alle merci e comunicano gli elementi che la dogana richiede ai fini dell'applicazione di tale regime;
E20./F14.	per «dazi e tasse all'importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o altre imposizioni che vengono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione, eccettuate le imposizioni il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati o che sono rimosse dalla dogana per conto di un'altra autorità nazionale;
E21./F1.	per «mutua assistenza amministrativa»: le misure prese da un'amministrazione doganale per conto di o in collaborazione con un'altra amministrazione doganale ai fini della corretta applicazione della normativa doganale e della prevenzione, dell'accertamento e della repressione delle infrazioni doganali;
E22./F21.	per «omissione»: la mancata esecuzione di un atto o adozione di una decisione, spettante in virtù della normativa doganale alla dogana, in ordine ad una questione debitamente sottoposta a quest'ultima, entro un adeguato periodo di tempo;
E23./F22.	per «persona»: sia una persona fisica sia una persona giuridica, sempreché il contesto non disponga altrimenti;
E24./F20.	per «svincolo»: l'atto con cui la dogana consente alle persone interessate di disporre delle merci che sono oggetto di sdoganamento;
E25./F24.	per «rimborso»: la restituzione, totale o parziale, dei dazi e tasse pagati sulle merci e lo sgravio totale o parziale dei dazi e tasse nel caso in cui essi non siano stati pagati;
E26./F17.	per «garanzia»: ciò che assicura, in modo ritenuto sufficiente dalla dogana, l'adempimento di un obbligo nei confronti di quest'ultima. La garanzia si dice «globale» quando assicura l'adempimento degli obblighi derivanti da più operazioni;
E27./F26.	per «terzo»: la persona che tratta direttamente con la dogana, in nome e per conto di un'altra persona, per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione, il movimento o l'immagazzinamento delle merci.

CAPITOLO 3

SDOGANAMENTO E ALTRE FORMALITÀ DOGANALI

Uffici doganali competenti

3.1. Norma

La dogana designa gli uffici doganali in cui le merci possono essere presentate o sdoganate. Essa stabilisce la competenza e l'ubicazione di tali uffici e il loro orario di lavoro, tenendo conto, tra l'altro, delle particolari necessità del commercio.

3.2. Norma

Su richiesta della persona interessata e per ragioni considerate valide dalla dogana, questa, subordinatamente alla disponibilità di risorse, svolge le funzioni prescritte per un regime o una pratica doganale fuori dell'orario di lavoro fissato o in un luogo diverso dagli uffici doganali. Le spese addebitabili dalla dogana si limitano al costo approssimativo dei servizi prestati.

3.3. Norma

Nel caso di uffici doganali situati ad un valico di frontiera comune, le amministrazioni doganali interessate armonizzano l'orario di lavoro e le competenze degli uffici in questione.

3.4. Norma transitoria

Ai valichi di frontiera comuni, le amministrazioni doganali interessate effettuano, ogniqualvolta sia possibile, controlli congiunti.

3.5. Norma transitoria

Qualora la dogana intenda creare un nuovo ufficio doganale o convertirne uno esistente ad un valico di frontiera comune, essa collabora, ovunque possibile, con la dogana vicina per creare un ufficio doganale giustapposto in modo da facilitare i controlli congiunti.

Il dichiarante

a) *Persone che possono agire in veste di dichiaranti*

3.6. Norma

La legislazione nazionale stabilisce le condizioni alle quali una persona è autorizzata ad agire in veste di dichiarante.

3.7. Norma

Può agire in veste di dichiarante qualsiasi persona che abbia il diritto di disporre delle merci.

b) *Responsabilità del dichiarante*

3.8. Norma

Il dichiarante è ritenuto responsabile nei confronti della dogana dell'esattezza delle informazioni fornite nella dichiarazione di merci e del pagamento dei dazi e tasse.

c) *Diritti del dichiarante*

3.9. Norma

Prima di presentare la dichiarazione di merci il dichiarante è autorizzato, alle condizioni stabilite dalla dogana, a:

- a) ispezionare le merci; e
- b) prelevare dei campioni.

3.10. Norma

La dogana non richiede che i campioni il cui prelevamento è autorizzato sotto il suo controllo siano oggetto di una dichiarazione di merci separata, a condizione che essi vengano menzionati nella dichiarazione della partita di merci da cui provengono.

Dichiarazione di merci

a) *Formulario e contenuto della dichiarazione di merci*

3.11. Norma

Il contenuto della dichiarazione di merci è prescritto dalla dogana. La dichiarazione compilata su carta deve essere conforme al formulario quadro delle Nazioni Unite.

Per la procedura di sdoganamento automatizzata, il formulario della dichiarazione presentata per via elettronica è basato sulle norme internazionali per lo scambio elettronico dei dati, come indicato nelle raccomandazioni del consiglio di cooperazione doganale sulla tecnologia dell'informazione.

3.12. Norma

La dogana deve limitare le informazioni da fornire nella dichiarazione di merci unicamente alle informazioni ritenute necessarie per consentire la liquidazione e la riscossione dei dazi e tasse, l'elaborazione di statistiche e l'applicazione della normativa doganale.

3.13. Norma

Il dichiarante che, per motivi ritenuti validi dalla dogana, non disponesse di tutte le informazioni necessarie per compilare la dichiarazione di merci, è autorizzato a presentare una dichiarazione provvisoria o incompleta, purché essa contenga gli elementi ritenuti necessari dalla dogana e purché il dichiarante s'impegni a completarla entro un dato termine.

3.14. Norma

La registrazione, da parte della dogana, di una dichiarazione provvisoria o incompleta non comporta l'applicazione alle merci di un trattamento tariffario diverso da quello che sarebbe stato applicato se fosse stata presentata direttamente una dichiarazione completa ed esatta.

Lo svincolo delle merci non subisce rinvii, purché la garanzia richiesta sia stata fornita per assicurare la riscossione dei dazi e tasse applicabili.

3.15. Norma

La dogana richiede la presentazione della dichiarazione di merci originale e il numero minimo di copie necessario.

b) *Documenti a sostegno della dichiarazione di merci*

3.16. Norma

A sostegno della dichiarazione di merci la dogana esige unicamente i documenti necessari per consentire il controllo dell'operazione e per accertarsi che siano state osservate tutte le prescrizioni relative all'applicazione della normativa doganale.

3.17. Norma

Se all'atto della presentazione della dichiarazione di merci taluni documenti giustificativi non possono essere presentati per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest'ultima autorizza la presentazione di tali documenti entro un dato termine.

3.18. Norma transitoria

La dogana consente la presentazione dei documenti giustificativi per via elettronica.

3.19. Norma

La dogana non richiede la traduzione dei dati figuranti nei documenti giustificativi, a meno che non sia necessaria per consentire di trattare la dichiarazione.

Presentazione, registrazione e controllo della dichiarazione di merci

3.20. Norma

La dogana permette la presentazione della dichiarazione di merci in qualunque ufficio doganale designato.

3.21. Norma transitoria

La dogana permette la presentazione della dichiarazione di merci per via elettronica.

3.22. Norma

La dichiarazione di merci va presentata durante l'orario stabilito dalla dogana.

3.23. Norma

Qualora la legislazione nazionale fissi un termine per la presentazione della dichiarazione di merci, il periodo di tempo concesso deve essere sufficiente per consentire al dichiarante di compilare la dichiarazione e di ottenere i documenti giustificativi necessari.

3.24. Norma

Su richiesta del dichiarante e per ragioni ritenute valide dalla dogana, quest'ultima prolunga il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di merci.

3.25. Norma

La legislazione nazionale prevede le condizioni della presentazione e registrazione o del controllo della dichiarazione di merci e dei documenti giustificativi prima dell'arrivo delle merci.

3.26. Norma

Qualora la dogana non possa registrare la dichiarazione di merci, ne espone i motivi al dichiarante.

3.27. Norma

La dogana consente al dichiarante di modificare la dichiarazione di merci già presentata, purché quando riceve la richiesta del dichiarante essa non abbia iniziato a controllare la dichiarazione o ad esaminare le merci.

3.28. Norma transitoria

Qualora riceva la suddetta richiesta dopo che il controllo della dichiarazione di merci è iniziato, la dogana consente al dichiarante di rettificare la dichiarazione se ritiene valide le ragioni da lui esposte.

3.29. Norma transitoria

Il dichiarante è autorizzato a ritirare la dichiarazione di merci e a chiedere un altro regime doganale, purché la richiesta sia fatta alla dogana prima dello svincolo delle merci e purché le ragioni addotte siano ritenute valide dalla dogana.

3.30. Norma

La dichiarazione di merci viene controllata al momento della sua registrazione o quanto prima possibile dopo la registrazione.

3.31. Norma

Ai fini del controllo della dichiarazione di merci la dogana effettua soltanto le operazioni che ritiene indispensabili per garantire l'osservanza della normativa doganale.

Procedure speciali per le persone autorizzate

3.32. Norma transitoria

Per le persone autorizzate che soddisfano i criteri specificati dalla dogana, in particolare la comprovata osservanza degli obblighi doganali e l'uso di un valido sistema di gestione dei documenti commerciali, la dogana prevede:

- lo svincolo delle merci su indicazione dei dati minimi necessari per identificare le merci e consentire la successiva compilazione della dichiarazione definitiva,
- lo sdoganamento delle merci presso la sede del dichiarante o in altro luogo autorizzato dalla dogana,
- nonché, per quanto possibile, altre procedure speciali come:
 - accettazione, in caso di importazioni o esportazioni frequenti da parte della stessa persona, di un'unica dichiarazione di merci per tutte le importazioni o esportazioni effettuate in un determinato periodo,
 - uso da parte delle persone autorizzate dei propri documenti commerciali per liquidare esse stesse i dazi e tasse da pagare e, all'occorrenza, per assicurare il rispetto degli altri obblighi doganali,
 - presentazione della dichiarazione di merci mediante una registrazione nei documenti della persona autorizzata da convalidare successivamente con una dichiarazione di merci supplementare.

Verifica delle merci

a) *Tempi per la verifica delle merci*

3.33. Norma

Quando la dogana decide che le merci dichiarate devono essere oggetto di una verifica, questa ha luogo quanto prima possibile dopo la registrazione della dichiarazione.

3.34. Norma

Nel programmare le verifiche viene data la precedenza all'ispezione degli animali vivi e delle merci deperibili e ad altre merci di cui la dogana riconosca l'urgenza.

3.35. Norma transitoria

Se le merci devono essere ispezionate da altre autorità competenti e se anche la dogana prevede una verifica, essa fa in modo che le ispezioni siano coordinate e, se possibile, effettuate allo stesso momento.

b) *Presenza del dichiarante alla verifica delle merci*

3.36. Norma

La dogana prende in considerazione la richiesta del dichiarante di essere presente o di farsi rappresentare al momento della verifica delle merci. La richiesta è accolta salvo circostanze eccezionali.

3.37. Norma

Se lo ritiene utile, la dogana esige che il dichiarante assista alla verifica delle merci o vi si faccia rappresentare in modo da fornirle l'assistenza necessaria per facilitare tale verifica.

c) *Prelevamento di campioni da parte della dogana*

3.38. Norma

Si procede al prelevamento di campioni soltanto quando la dogana lo ritenga necessario per accertare la designazione tariffaria e/o il valore delle merci dichiarate o per assicurare l'applicazione di altre disposizioni della legislazione nazionale. I campioni prelevati devono essere il più piccoli possibile.

Errori

3.39. Norma

In caso di errori la dogana non impone sanzioni gravi se ha elementi per ritenere che si tratta di errori involontari e non determinati da intento fraudolento o colpa grave. Se la dogana lo ritiene necessario per scoraggiare il ripetersi di tali errori, può essere imposta una sanzione che comunque non deve essere più grave di quanto occorra a tal fine.

Svincolo delle merci

3.40. Norma

Le merci dichiarate sono svincolate appena la dogana ne ha effettuato la verifica o appena ha deciso di non effettuarne la verifica, a condizione che:

- non siano state constatate infrazioni,
- la licenza di importazione o di esportazione o gli altri documenti necessari siano stati acquisiti,
- tutte le autorizzazioni relative al regime in questione siano state acquisite, e
- i dazi e tasse siano stati pagati o siano state prese le misure necessarie per assicurarne la riscossione.

3.41. Norma

Se ha elementi per ritenere che il dichiarante espletterà successivamente tutte le formalità relative allo sdoganamento la dogana procede allo svincolo delle merci, purché il dichiarante fornisca un documento commerciale o amministrativo accettabile dalla dogana e contenente i dati principali attinenti alla partita di merci in questione e purché, se necessario, sia stata fornita una garanzia per assicurare la riscossione dei dazi e tasse applicabili.

3.42. Norma

Quando la dogana decida che occorrono analisi di laboratorio su dei campioni, documenti tecnici dettagliati o il parere di esperti, le merci sono svincolate prima che i risultati di tale verifica siano noti, purché sia stata fornita la garanzia richiesta e purché la dogana abbia elementi per ritenere che le merci non sono oggetto di divieti o restrizioni.

3.43. Norma

Quando sia stata constatata un'infrazione, la dogana procede allo svincolo delle merci senza aspettare la conclusione dell'azione amministrativa o legale, purché le merci non siano passibili di confisca o non possano essere successivamente necessarie come elemento di prova e purché il dichiarante paghi i dazi e le tasse e presti una garanzia per assicurare la riscossione dei dazi e tasse supplementari nonché delle sanzioni eventualmente imposti.

Abbandono o distruzione delle merci

3.44. Norma

Qualora le merci non siano ancora state svincolate per l'immissione in consumo o siano state vincolate a un altro regime doganale e sempreché non siano state constatate infrazioni, la persona interessata non è tenuta a pagare i dazi e tasse o ha diritto ad ottenerne il rimborso:

- quando, su sua richiesta, tali merci sono abbandonate all'Erario o distrutte o rese prive di valore commerciale sotto controllo doganale, secondo la decisione della dogana. I relativi costi sono a carico della persona interessata,
- quando tali merci sono distrutte o irrimediabilmente perdute per un caso fortuito o di forza maggiore, purché la distruzione o perdita sia debitamente provata da elementi ritenuti sufficienti dalla dogana,
- in caso di perdite dovute alla natura della merce, debitamente provate da elementi ritenuti sufficienti dalla dogana.

Gli eventuali residui e rottami restanti dopo la distruzione sono soggetti, se immessi in consumo o esportati, ai dazi e alle tasse cui sarebbero soggetti se fossero importati o esportati in tale stato.

3.45. Norma transitoria

Quando la dogana vende merci che non sono state dichiarate entro i termini prescritti o che non hanno potuto essere svincolate anche se non sono state rilevate infrazioni, i proventi della vendita, detratti i dazi e le tasse nonché ogni altra imposizione e spesa sostenuta, sono ceduti alle persone aventi diritto o, qualora ciò non sia possibile, sono tenuti a loro disposizione per un determinato periodo.

CAPITOLO 4

DAZI E TASSE

A. Liquidazione, riscossione e pagamento dei dazi e tasse

4.1. Norma

La legislazione nazionale definisce le circostanze in cui sorge l'obbligo di pagare dazi e tasse.

4.2. Norma

Il periodo di tempo entro il quale si effettua la liquidazione dei dazi e tasse è stabilito dalla legislazione nazionale. La liquidazione si effettua appena possibile dopo la presentazione della dichiarazione di merci o dopo l'insorgenza dell'obbligo in seguito ad altre circostanze.

4.3. Norma

I fattori sui quali si basa la liquidazione dei dazi e tasse e le condizioni alle quali vengono determinati sono specificati dalla legislazione nazionale.

4.4. Norma

Le aliquote dei dazi e tasse sono indicate nelle pubblicazioni ufficiali.

4.5. Norma

La legislazione nazionale specifica il momento da prendere in considerazione per determinare le aliquote dei dazi e tasse.

4.6. Norma

La legislazione nazionale specifica i metodi che si possono usare per pagare i dazi e le tasse.

4.7. Norma

La legislazione nazionale specifica la o le persone responsabili del pagamento dei dazi e tasse.

4.8. Norma

La legislazione nazionale determina la scadenza del pagamento e il luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.

4.9. Norma

Quando la legislazione nazionale specifica che la scadenza può essere posteriore allo svincolo delle merci, la scadenza deve essere posteriore allo svincolo di almeno dieci giorni. Per il periodo di tempo tra la data di svincolo e la data di scadenza non vengono addebitati interessi.

4.10. Norma

La legislazione nazionale specifica il periodo entro il quale la dogana può adire le vie legali per riscuotere i dazi e le tasse non pagati entro la scadenza.

4.11. Norma

La legislazione nazionale determina il tasso di interesse addebitabile sugli importi dei dazi e tasse non pagati entro la scadenza e le condizioni di applicazione di tale interesse.

4.12. Norma

Quando i dazi e le tasse sono stati pagati, viene rilasciata al pagatore una ricevuta che costituisce la prova del pagamento, a meno che non ne esistano altre.

4.13. Norma transitoria

La legislazione nazionale specifica un valore minimo e/o un importo minimo dei dazi e tasse al di sotto del quale non viene riscosso nessun dazio o tassa.

4.14. Norma

Qualora constati che errori nella dichiarazione di merci o nella liquidazione dei dazi e tasse daranno o abbiano dato luogo alla riscossione o al recupero di un importo di dazi e tasse inferiore a quello legalmente dovuto, la dogana rettifica gli errori e riscuote l'importo non pagato. Tuttavia, se l'importo in questione è inferiore all'importo minimo specificato dalla legislazione nazionale, la dogana non ne effettua la riscossione o il recupero.

B. Dilazione del pagamento dei dazi e tasse

4.15. Norma

Qualora la legislazione nazionale preveda il pagamento differito dei dazi e tasse, essa specifica le condizioni alle quali tale agevolazione è consentita.

4.16. Norma

La dilazione di pagamento è concessa per quanto possibile senza interessi.

4.17. Norma

La dilazione concessa per il pagamento dei dazi e tasse non può essere inferiore a quattordici giorni.

C. Rimborso dei dazi e tasse

4.18. Norma

Si procede al rimborso qualora si constati un addebito eccessivo dovuto ad un errore in sede di liquidazione.

4.19. Norma

Si procede al rimborso nel caso di merci importate o esportate riguardo alle quali si constati che al momento dell'importazione o esportazione erano difettose o comunque non conformi alle caratteristiche previste e che sono rinviate al fornitore o ad altra persona da lui designata, fatte salve le seguenti condizioni:

- che le merci non siano state sottoposte a lavorazioni o riparazioni né siano state utilizzate nel paese di importazione e siano riesportate entro un termine adeguato,
- che le merci non siano state sottoposte a lavorazioni o riparazioni né siano state utilizzate nel paese verso il quale sono state esportate e che siano reimportate entro un termine adeguato.

Tuttavia, l'utilizzazione delle merci non impedisce il rimborso se è stata indispensabile per constatare i difetti o altri fattori che hanno causato la riesportazione o reimportazione delle merci.

Invece di essere riesportate o reimportate, le merci possono essere abbandonate all'Erario o distrutte o rese prive di valore commerciale sotto controllo doganale, secondo la decisione della dogana. L'abbandono o la distruzione non comportano costi per l'Erario.

4.20. Norma transitoria

Quando la dogana permette che merci inizialmente dichiarate per un regime doganale con pagamento di dazi e tasse siano vincolate ad un altro regime doganale, si procede al rimborso dei dazi e tasse addebitati in eccesso rispetto all'importo dovuto per il nuovo regime.

4.21. Norma

Le decisioni riguardo alle domande di rimborso sono senza indugio adottate e notificate per iscritto alle persone interessate, e il rimborso degli addebiti eccedentari si effettua quanto prima possibile dopo la verifica delle domande.

4.22. Norma

Qualora la dogana constati che l'addebito eccessivo è stato causato da un errore commesso dalla dogana stessa in sede di liquidazione dei dazi e tasse, si procede al rimborso in via prioritaria.

4.23. Norma

Qualora siano fissati dei termini oltre i quali le domande di rimborso non sono più accettate, tali termini devono essere sufficienti per tener conto delle specifiche circostanze relative a ogni tipo di caso in cui il rimborso può essere concesso.

4.24. Norma

Il rimborso non viene concesso se l'importo in questione è inferiore all'importo minimo specificato dalla legislazione nazionale.

CAPITOLO 5

GARANZIA

5.1. Norma

La legislazione nazionale enumera i casi in cui è richiesta una garanzia e specifica le forme in cui la garanzia deve essere prestata.

5.2. Norma

La dogana stabilisce l'importo della garanzia.

5.3. Norma

Ogni persona tenuta a fornire una garanzia è autorizzata a scegliere qualsiasi forma di garanzia purché sia accettabile per la dogana.

5.4. Norma

Quando la legislazione nazionale lo preveda, la dogana non richiede una garanzia se ha elementi sufficienti per ritenere che un obbligo doganale sarà rispettato.

5.5. Norma

Quando viene chiesta una garanzia per assicurare l'adempimento degli obblighi risultanti da un regime doganale, la dogana accetta una garanzia globale, in particolare dai dichiaranti che regolarmente dichiarano merci presso diversi uffici del territorio doganale.

5.6. Norma

Quando è richiesta una garanzia, l'importo della garanzia da fornire è quanto più basso possibile e, in rapporto al pagamento dei dazi e tasse, non supera l'importo potenzialmente addebitabile.

5.7. Norma

Quando è stata costituita una garanzia, essa viene svincolata appena possibile una volta che la dogana ha elementi sufficienti per ritenere che gli obblighi in relazione ai quali è stata chiesta siano stati debitamente rispettati.

CAPITOLO 6

CONTROLLO DOGANALE

6.1. Norma

Tutte le merci, compresi i mezzi di trasporto, che entrano nel territorio doganale o ne escono, siano esse o meno soggette a dazi e tasse, sono sottoposte a controllo doganale.

6.2. Norma

Il controllo doganale è limitato al minimo necessario per assicurare il rispetto della normativa doganale.

6.3. Norma

Nell'applicazione del controllo doganale la dogana usa la gestione del rischio.

6.4. Norma

La dogana usa l'analisi del rischio per determinare le persone e le merci, compresi i mezzi di trasporto, da esaminare e la portata dell'esame.

6.5. Norma

A sostegno della gestione del rischio la dogana adotta una strategia intesa a misurare il grado di conformità.

6.6. Norma

I sistemi di controllo doganale comprendono controlli basati sulla revisione.

6.7. Norma

La dogana cerca di collaborare con le altre amministrazioni doganali e di concludere accordi di mutua assistenza amministrativa per migliorare il controllo doganale.

6.8. Norma

La dogana cerca di collaborare con gli operatori commerciali e di concludere protocolli di intesa per migliorare il controllo doganale.

6.9. Norma transitoria

La dogana utilizza per quanto possibile la tecnologia dell'informazione e il commercio elettronico per migliorare il controllo doganale.

6.10. Norma

La dogana valuta i sistemi commerciali degli operatori ove tali sistemi incidano sulle operazioni doganali per garantire l'osservanza delle prescrizioni doganali.

CAPITOLO 7

APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

7.1. Norma

La dogana applica l'informatica a sostegno delle operazioni doganali, quando ciò sia efficace ed efficiente in termini di costi sia per la dogana che per gli operatori commerciali. La dogana specifica le condizioni di applicazione dell'informatica.

7.2. Norma

Nell'adottare applicazioni informatiche la dogana usa le pertinenti norme accettate a livello internazionale.

7.3. Norma

L'introduzione dell'informatica si effettua d'intesa con tutte le parti direttamente interessate, per quanto possibile.

7.4. Norma

La legislazione nazionale nuova o riveduta prevede:

- metodi di commercio elettronico in alternativa ai documenti da compilare su carta,
- metodi di autenticazione elettronici oltre che su carta,
- il diritto per la dogana di detenere informazioni per suo uso e, se necessario, di scambiarle con le altre amministrazioni doganali e con tutte le altre parti legalmente autorizzate mediante le tecniche del commercio elettronico.

CAPITOLO 8

RELAZIONI TRA LA DOGANA E I TERZI

8.1. Norma

Le persone interessate hanno la facoltà di trattare con la dogana direttamente o tramite un terzo da esse designato affinché agisca per loro conto.

8.2. Norma

La legislazione nazionale precisa le condizioni alle quali una persona può agire in nome e per conto di un'altra persona nelle relazioni con la dogana e stabilisce la responsabilità dei terzi nei confronti della dogana in materia di dazi, tasse ed eventuali irregolarità.

8.3. Norma

Le operazioni doganali che la persona interessata sceglie di eseguire per proprio conto non sono oggetto di un trattamento meno favorevole né sono soggette a condizioni più rigorose di quelle eseguite da un terzo per conto della persona interessata.

8.4. Norma

La persona designata come terzo ha, nelle questioni relative alle operazioni doganali da svolgere, gli stessi diritti della persona che l'ha designata.

8.5. Norma

La dogana prevede la partecipazione dei terzi alle sue consultazioni formali con gli operatori commerciali.

8.6. Norma

La dogana precisa in quali circostanze non intende trattare con un terzo.

8.7. Norma

La dogana notifica per iscritto al terzo la decisione di non trattare con lui.

CAPITOLO 9

INFORMAZIONI E DECISIONI COMUNICATE DALLA DOGANA**A. Informazioni di applicazione generale**

9.1. Norma

La dogana fa sì che tutte le pertinenti informazioni di applicazione generale relative alla normativa doganale siano prontamente a disposizione delle persone interessate.

9.2. Norma

Quando le informazioni fornite devono essere rettifiche in seguito a modifiche della normativa doganale, delle disposizioni amministrative o degli obblighi doganali, la dogana fornisce le informazioni aggiornate con sufficiente anticipo rispetto all'entrata in vigore delle modifiche per consentire alle persone interessate di tenerne conto, salvo preclusione di una loro diffusione anticipata.

9.3. Norma transitoria

La dogana si avvale dell'informatica per migliorare la diffusione delle informazioni.

B. Informazioni specifiche

9.4. Norma

Su richiesta della persona interessata, la dogana fornisce, quanto più rapidamente e accuratamente possibile, informazioni relative a questioni specifiche sollevate da tale persona riguardo alla normativa doganale.

9.5. Norma

La dogana fornisce non solo le informazioni specificamente richieste, ma anche ogni altro elemento pertinente di cui a suo avviso la persona interessata dovrebbe essere messa a conoscenza.

9.6. Norma

Nel fornire informazioni, la dogana provvede a non divulgare elementi di carattere privato o riservato riguardanti la dogana o terzi, a meno che tale divulgazione non sia richiesta o autorizzata dalla legislazione nazionale.

9.7. Norma

Quando la dogana non può fornire informazioni gratuitamente, le spese a carico del richiedente sono limitate al costo approssimativo dei servizi resi.

C. Decisioni

9.8. Norma

Su richiesta scritta della persona interessata, la dogana notifica la decisione per iscritto entro un termine precisato dalla legislazione nazionale. Se la decisione è sfavorevole alla persona interessata, questa viene informata dei motivi per i quali è stata presa e della possibilità di proporre ricorso.

9.9. Norma

La dogana emette decisioni vincolanti su richiesta delle persone interessate, purché disponga di tutte le informazioni da essa ritenute necessarie.

CAPITOLO 10

RICORSI IN MATERIA DOGANALE**A. Diritto di ricorso**

10.1. Norma

La legislazione nazionale prevede il diritto di ricorso in materia doganale.

10.2. Norma

Il diritto di ricorso può essere esercitato da ogni persona direttamente interessata da una decisione o omissione della dogana.

10.3. Norma

La persona direttamente interessata da una decisione o omissione della dogana viene informata, dopo averne fatto richiesta alla dogana, dei motivi della decisione o omissione entro un termine precisato dalla legislazione nazionale. Ciò può dar luogo o meno alla presentazione di un ricorso.

10.4. Norma

La legislazione nazionale prevede il diritto di proporre un primo ricorso alla dogana.

10.5. Norma

In caso di rigetto del ricorso proposto alla dogana, il ricorrente ha il diritto di proporre un ulteriore ricorso ad un'autorità indipendente dall'amministrazione doganale.

10.6. Norma

In ultima istanza, il ricorrente può esercitare il diritto di ricorso dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

B. Forma e motivi del ricorso

10.7. Norma

Il ricorso si deve presentare per iscritto indicando i motivi per i quali lo si propone.

10.8. Norma

Viene fissato un termine per la presentazione di un ricorso avverso una decisione della dogana; tale termine deve essere sufficiente per consentire al ricorrente di esaminare la decisione contestata e di preparare il ricorso.

10.9. Norma

In caso di ricorso alla dogana, questa non richiede d'ufficio che al momento della presentazione del ricorso vengano forniti elementi di prova, ma, all'occorrenza, concede a tale scopo un termine adeguato.

C. Esame del ricorso

10.10. Norma

La dogana emette una decisione in merito al ricorso e la notifica per iscritto al ricorrente quanto prima possibile.

10.11. Norma

In caso di rigetto di un ricorso alla dogana, questa ne indica le ragioni per iscritto e informa il ricorrente del suo diritto a proporre un ulteriore ricorso a un'autorità amministrativa o indipendente nonché del termine per la presentazione di tale ricorso.

10.12. Norma

Quando un ricorso viene accolto, la dogana dà attuazione quanto prima alla sua decisione o a quella dell'autorità indipendente o giudiziaria, tranne nei casi in cui propone essa stessa ricorso avverso la decisione.

ALLEGATO II

INFORMAZIONE

Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), della convenzione quale modificata dal protocollo di modifica, la Comunità europea informa il depositario della convenzione, che la Comunità europea è competente in merito a tutte le questioni disciplinate dal dispositivo della convenzione medesima e del relativo allegato generale, fatta eccezione per le materie che non rientrano nella sua competenza esclusiva, esplicita o implicita, di cui al trattato che istituisce la Comunità europea, modificato, e nel diritto comunitario derivato.

ALLEGATO III

NOTIFICA

Ai fini dell'articolo 11 della convenzione riveduta di Kyoto, la Comunità europea notifica al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale, in qualità di depositario di detta convenzione, che il territorio doganale della Comunità deve essere considerato un unico territorio comprendente:

- il territorio del regno del Belgio,
- il territorio del regno di Danimarca, eccetto le Isole Færøer e la Groenlandia,
- il territorio della Repubblica federale di Germania, eccetto l'isola di Helgoland e il territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
- il territorio del regno di Spagna, eccetto Ceuta e Melilla,
- il territorio della Repubblica ellenica,
- il territorio della Repubblica francese, eccetto i territori d'oltremare, Saint-Pierre e Miquelon e Mayotte,
- il territorio dell'Irlanda,
- il territorio della Repubblica italiana, eccetto i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano che si trovano tra la riva e la frontiera politica della zona tra Ponte Tresa e Porto Ceresio,
- il territorio del Granducato di Lussemburgo,
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
- il territorio della Repubblica d'Austria,
- il territorio della Repubblica portoghese,
- il territorio della Repubblica di Finlandia,
- il territorio del Regno di Svezia,
- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, isole del Canale e Isola di Man.

In forza della convenzione ad esso applicabile e sebbene sia situato al di fuori del territorio della Repubblica francese, viene considerato come facente parte del territorio doganale della Comunità anche il territorio del Principato di Monaco, quale viene definito dalla convenzione doganale firmata a Parigi il 18 maggio 1963 (*Journal officiel de la République française* del 27 settembre 1963, pag. 8679).

Il territorio doganale della Comunità comprende le acque territoriali, le acque marittime interne e lo spazio aereo degli Stati membri e dei territori summenzionati, fatta eccezione per le acque territoriali, le acque marittime interne e lo spazio aereo dei territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità indicato sopra.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2003
recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni

(2003/232/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo irlandese,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della Sig.ra Mae SEXTON, comunicate al Consiglio in data 20 dicembre 2002,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Declan McDONNELL (membro del Galway City Council) è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione della Sig.ra Mae SEXTON per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. STRATAKIS

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2003
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2003/233/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾ recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Gustav-Adolf STANGE, comunicate al Consiglio in data 18 dicembre 2002,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Hans-Georg KLUGE (sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia e per gli affari europei del Land Brandeburgo) è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Gustav-Adolf STANGE per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. STRATAKIS

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2003

recante modifica della decisione 74/360/CEE che dispensa il Regno Unito dall'applicare alla canapa (*Cannabis sativa*) la direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

[notificata con il numero C(2003) 1055]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2003/234/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2002/68/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 74/360/CEE della Commissione ⁽³⁾, il Regno Unito è dispensato dall'obbligo di applicare a diverse specie, tra cui la canapa (*Cannabis sativa*), le disposizioni della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁴⁾, sostituita dalla direttiva 2002/57/CE.
- (2) Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione che la presenza di varietà migliorate di canapa nel catalogo comune UE, adatte alle condizioni di coltivazione nel Regno Unito, ha reso la moltiplicazione delle sementi di canapa una prassi consolidata.
- (3) Occorre pertanto revocare la dispensa relativa alla canapa e modificare di conseguenza la decisione 74/360/CEE.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 74/360/CEE, la lettera b) è soppressa.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.